



Ord. N. 47

Del 11 LUG. 2018

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 51 primo comma del DPR n. 285 del 1990 attribuisce al Sindaco i compiti di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri;

che l'art. 50 del TUEL attribuisce al Sindaco le competenze in materia di coordinamento e riorganizzazione degli orari dei servizi pubblici;

VISTO il vigente regolamento di polizia mortuaria in particolare dall'articolo 288 all'articolo 293 che disciplinano le modalità di svolgimento dei lavori edili all'interno del cimitero;

PRESO ATTO che gli orari di apertura e chiusura del cimitero previsti sia per il periodo estivo che invernale prevedono una fascia oraria per la mattina e una fascia oraria per il pomeriggio;

VISTA l'ordinanza n. 51 del 03.09.2012 con la quale si stabilivano gli orari di apertura e chiusura al pubblico del cimitero per il periodo invernale per il periodo estivo;

VISTA altresì l'ordinanza n. 56 del 04.11.2013 con la quale si stabiliva di consentire all'impresa l'esecuzione all'interno del cimitero in via continuativa previa consegna di chiavi con relativo verbale;

CONSIDERATA la necessità di consentire alle imprese esecutrici di lavori edili all'interno del cimitero, titolari di regolare titolo abilitativo, di svolgere gli stessi in modo continuativo stabilendo l'inizio degli stessi a partire dall'orario di apertura del cimitero fino all'orario di chiusura dello stesso come disciplinato dall'ordinanza n. 51 del 2012;

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale vigente

VISTO il DPR n. 285 del 1990;

VISTO il d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

ORDINA

Fermo restando gli orari di apertura e chiusura del cimitero, fatte salve le disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e dalle norme vigenti in materia cimiteriale ed edilizia, è consentito alle imprese esecutrici di lavori edili, titolari di regolare titolo abilitativo, di svolgere i lavori all'interno del cimitero dall'orario di apertura del cimitero fino all'orario di chiusura in via continuativa.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa è responsabile di qualsiasi danno provochi a terzi e/o alle strutture cimiteriali.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta ai sensi dell'art. 7 bis del Tuel n. 267 del 2000, l'applicazione di una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta paria €. 50,00.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

La trasmissione alla locale Stazione dei Carabinieri, al Servizio di Polizia Locale e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ognuno per i rispettivi adempimenti di competenza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione al competente TAR e in alternativa
- Entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica

La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti ordinanze per la parte relativa alla fascia oraria continuativa durante la quale possono svolgersi i lavori edili. Restano confermati i divieti e ogni altra limitazione disciplinata dalle precedenti ordinanze.



Il Sindaco
Ing. Angelo BUONO